

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4656

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARITATI, SENESE, CALVI, FASSONE
e BONFIETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2000

Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da
Paesi non appartenenti all’Unione europea

ONOREVOLI SENATORI. - All'interno delle carceri negli ultimi mesi si è determinata una situazione ambientale resa sempre più difficilmente sostenibile per il numero esorbitante di detenuti.

Le cause del sovraffollamento carcerario sono di diversa natura: i gravi e storici ritardi della giustizia penale, la mancata attuazione di una riforma complessiva del codice penale con una decisiva depenalizzazione che limiti il ricorso al giudizio penale e quindi alla erogazione della pena solo alle ipotesi di reati che determinino diffuso allarme sociale; la progressiva intensificazione dell'azione repressiva giudiziaria dello Stato nei confronti di fenomeni diffusi ed allarmanti di criminalità individuale ed associata; la presenza sempre più rilevante di persone provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che raggiungono il nostro Paese in violazione delle norme che regolano l'immigrazione.

Tale afflusso di cittadini extracomunitari, in numero sempre crescente, determina situazioni di grave disagio personale e sociale.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che persone spesso prive di risorse finanziarie e di capacità professionali, e comunque con grave difficoltà di inserimento nel contesto socio-produttivo del Paese, finiscono per essere attratte nell'area dell'illegalità, aderendo ad associazioni criminali o, nella maggior parte dei casi, consumando reati contro il patrimonio.

Un simile stato di disagio sociale accompagnato da un incremento delle azioni penali esercitate nei confronti di tali persone, genera conseguentemente carcerazioni per esecuzioni di pene che, proprio a causa dello stato di illegale permanenza del cittadino

straniero nel Paese, si esauriscono completamente nell'ambito della struttura carceraria.

All'esito della pena quasi tutti i cittadini stranieri in esame vengono sottoposti alla procedura di espulsione che comporta il trattamento degli espellendi nei centri di permanenza temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni.

Tali procedure dispendiose danno peraltro adito a problemi di non facile soluzione per le difficoltà obiettive connesse all'istituto del trasferimento in luoghi chiusi, pur in assenza di reati.

Senza alcun pregiudizio per l'ordine e la sicurezza ma con un evidente vantaggio per una più corretta gestione carceraria, tutti i detenuti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 potrebbero essere espulsi, secondo i meccanismi garantisti previsti dallo stesso articolo. Appare inoltre evidente la necessità che nei confronti di coloro che si trovino in condizioni di illegalità e nel contempo in stato di detenzione perché imputati o condannati, si provveda comunque all'espletamento della procedura amministrativa di espulsione durante il tempo in cui lo straniero si trova all'interno della struttura carceraria, senza attendere la espiazione della pena o la cessazione dello stato di custodia cautelare.

Anche lo spirito dell'articolo 3 del disegno di legge è diretto a deflazionare l'inutile quanto dannoso sovraffollamento delle carceri da parte di persone che comunque dovranno essere allontanate dal Paese, eliminando nel contempo un periodo di detenzione che è destinato a provocare solo svantaggi economici e procedurali per lo Stato.

Tanto vale provvedere alla espulsione, almeno per i casi di non particolare gravità, immediatamente dopo l'accertamento della

responsabilità senza la necessità di sobbarcarsi a spese rilevanti di mantenimento in carcere, così contribuendo peraltro all'aggravamento delle già difficili condizioni di permanenza dei detenuti in strutture insufficienti.

L'adozione delle norme che si propongono avrà quindi il pregio di far conseguire al Paese il duplice vantaggio di influire positi-

vamente sul grave problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie, con la conseguente riduzione della spesa pubblica, e di garantire l'espulsione rapida dal Paese di quanti, dopo essersi introdotti nel territorio nazionale in violazione delle norme che regolano l'immigrazione, si siano altresì resi responsabili di reati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione europea reclusi in istituti di pena che abbiano da scontare una pena anche residua non inferiore a cinque anni possono, su richiesta del pubblico ministero, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, essere espulsi dal territorio nazionale, mediante accompagnamento alla frontiera, e consegna alle autorità del Paese di provenienza. Il provvedimento è revocato e si fa luogo all'esecuzione della pena se, nei dieci anni successivi all'espulsione, lo straniero compie indebito ingresso nel territorio nazionale. Trascorsi dieci anni dall'espulsione la pena si estingue.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato sentito il condannato ed è ricorribile in cassazione qualora il medesimo nel corso dell'audizione abbia manifestato opposizione.

3. La previsione del comma 1 non si applica agli stranieri imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale.

4. La previsione del comma 1 non si applica quando lo straniero espulso corra il pericolo di subire, nello Stato di provenienza, trattamenti inumani o degradanti, anche in relazione al reato commesso e per il quale ha subito la reclusione.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perché occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità del detenuto destinatario del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il detenuto medesimo permane comunque nell'istituto di pena il tempo necessario al perfezionamento delle procedure di espulsione, e non può essere accolto presso i centri di permanenza previsti dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Per i detenuti che non beneficiano delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e che devono essere espulsi, le procedure di riconoscimento e la rimozione degli ostacoli tecnici all'esecuzione dell'espulsione devono essere, comunque, espletate prima del termine della pena. Anche tali detenuti non possono essere accolti presso i centri di permanenza previsti dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 le parole «quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quando ritiene di dover irrogare la pena detentiva entro il limite di tre anni».

